

SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI. -

ART. 1

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, in favore di persone; Enti pubblici e privati; Associazioni, Fondazioni, Società, Comitati ed Istituti con finalità pubbliche, sociali, sportive, ricreative, culturali, etc? é disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 2

Il Consiglio Comunale, sentite le competenti Commissioni, provvede annualmente a stanziare nel bilancio di previsione le somme necessarie per la concessione dei contributi, sovvenzioni, etc. indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 3

Le sovvenzioni, i contributi, etc? sono concessi con deliberazione della Giunta Municipale sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento.

ART. 4

Gli interventi in favore di persone sono effettuati su richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa dell'Amministrazione quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Le richieste degli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare, compresi gli eventuali conviventi;
- b) occupazione e condizioni economiche del richiedente e dei singoli componenti il nucleo familiare;
- c) i redditi di cui i componenti il nucleo familiare sono provvisti;
- d) eventuali contributi e/o sussidi corrisposti da altri Enti, Istituti, etc., etc.;
- e) le motivazioni della richiesta.

... ..
volta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

La concessione dei vantaggi economici di qualsiasi genere é disposta previo accertamento del contenuto di ogni singola richiesta.

L'erogazione avviene previa comparazione (in caso di più richieste) delle indicazioni contenute nelle stesse richieste, avuto particolare riguardo al numero dei componenti, al reddito complessivo del nucleo familiare, ed ai fondi del bilancio comunale disponibili per fronteggiare la natura di tali interventi.

L'Amministrazione può disporre la concessione e l'erogazione di tali vantaggi in misura proporzionale al numero delle richieste pervenute.

ART. 6

La misura dei vantaggi economici sarà stabilita di volta in volta dalla Giunta Municipale, tenuto conto delle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti.

ART. 7

I vantaggi economici di qualsiasi genere in favore di Enti pubblici o privati, Società, Associazioni, etc. indicati nell'art. 1 del presente regolamento, sono disposti su richiesta dei legali rappresentanti, o su iniziative dell'Amministrazione quando ciò è previsto da disposizioni di legge o regolamento.

Le richieste devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome; luogo e data di nascita; via, numero civico e Comune di residenza del legale rappresentante dell'Ente, Società, Associazione, etc. etc.;
- b) finalità, codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'Ente, Società, Associazione, etc. etc.;
- c) le motivazioni della richiesta.

Alla richiesta dovrà essere allegato il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario. Lo stesso conto dovrà essere presentato a seguito di esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8

I sussidi di cui all'art. 7 sono ripartiti, di norma, tra i richiedenti o tra gli aventi titolo, con riferimento al loro numero ed alle di-
sponibilità finanziarie del Comune nei capitoli di bilancio corrispon-
denti alle finalità degli Enti, Associazioni, Società, etc..

ART. 9

Per tutti i contributi, sussidi, etc. assegnati a norma degli artt.
7 e 8 del presente regolamento é dovuta la presentazione del rendiconto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine dello
esercizio finanziario cui sono stati assegnati.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della
spesa deve contenere l'indicazione dei risultati ottenuti, in termini
di efficienza e di proficuità, con l'intervento o gli interventi.

Il termine suindicato ha carattere perentorio e la sua
inosservanza comporta la decadenza dal diritto di ottenere ulteriori
agevolazioni.

ART. 10

Non si fa luogo alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 9,
qualora per espressa disposizione di legge o regolamento, debbano essere
presentate, da parte di Enti, Società, etc., apposite contabilità
periodiche contenenti la dimostrazione contabile della spesa e la
natura dell'intervento.

ART. 11

Sono fatte salve eventuali altre particolari disposizioni contenute
in altri regolamenti comunali o in disposizioni di legge.

